



COMUNE DI VICENZA

**REGOLAMENTO COMUNALE
DI POLIZIA IDRAULICA**

(Approvato con deliberazione consiliare n. 13 /35437 del 14 marzo 2017)



COMUNE DI VICENZA

SOMMARIO

Art. 1 - Finalità e definizioni.....pag.	3
Art. 2 - Oggetto e campo di applicazione.....pag.	3
Art. 3 – Conduzione delle vie d'acqua di pioggia.....pag.	4
A) <i>Manutenzione ordinaria</i>pag.	5
B) <i>Manutenzione straordinaria</i>pag.	6
C) <i>Realizzazione di collegamenti idraulici</i>pag.	7
D) <i>Fasce di rispetto delle vie d'acqua di pioggia</i>pag.	7
Art. 4 – Disposizioni per tipologie specifiche vie d'acqua di pioggia.....pag.	8
A) <i>Conduzione delle vie d'acqua di pioggia su terreno agricolo</i>pag.	8
B) <i>Conduzione delle vie d'acqua di pioggia lungo le strade</i>pag.	9
C) <i>Conduzione di via d'acqua di pioggia con tombinamenti</i>pag.	9
Art. 5 - Divieti nella conduzione delle vie d'acqua di pioggia.....pag.	10
Art. 6 – Interventi in via sostitutiva e in caso di emergenze.....pag.	10
Art. 7 - Vigilanza e ispezione sulle vie d'acqua di pioggia.....pag.	10
Art. 8 - Sanzioni amministrative per inosservanze al regolamento.....pag.	11
Allegato A.....pag.	12



COMUNE DI VICENZA

Articolo 1 – FINALITA' E DEFINIZIONI

Il presente "Regolamento comunale di Polizia Idraulica" ha lo scopo di tutelare e mantenere efficiente il reticolo idrico costituito dalle vie d'acqua di pioggia, inteso come sistema non compreso nel reticolo principale dato in gestione al competente ufficio regionale del Genio Civile e non compreso nel reticolo minore o consortile dato in gestione al competente Consorzio di Bonifica. Le vie d'acqua di pioggia, sia pubbliche che private, formano la rete di drenaggio delle acque piovane e contribuiscono a garantire la sicurezza idraulica del territorio comunale.

Sono fatte salve nella disciplina del presente regolamento le competenze e le fattispecie previste nel "Regolamento di Polizia Idraulica" adottato dal Consorzio di Bonifica Alta Pianura Veneta con delibera dell'Assemblea del Consorzio n° 13 dell'11/09/2012, reso esecutivo con provvedimento della Giunta Regionale nella seduta del 08/10/2012 (nota di comunicazione della Regione Veneto – direzione Enti Locali, Persone Giuridiche e Controllo Atti, prot. N° 0459964 dell'11/10/2012.

Ai fini del presente Regolamento si intende per:

Reticolo idrico principale: i corsi d'acqua facenti parte del demanio idrico in gestione della Regione Veneto, tramite l'Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza.

Reticolo idrico consortile: i corsi d'acqua, canali e altre vie d'acqua facenti parte dell'elenco di cui alla DGR Veneto n. 3948 del 22/12/2009, la cui gestione è stata trasferita dalla Regione Veneto ai Consorzi di Bonifica con D.G.R. 3260/2002 e dalla L.R. 8/5/2009 n. 12 "Nuove norme per la bonifica e la tutela del territorio". Sul sito istituzionale del consorzio di riferimento per il Comune di Vicenza, che è il Consorzio di Bonifica Alta Pianura Veneta, www.altapianuraveneta.eu, sono disponibili le planimetrie aggiornate del reticolo consortile in gestione.

Vie d'acqua di pioggia: sono quelle non rientranti nel reticolo idrico principale o consortile e sono costituite da fossi, scoli, canali naturali o artificiali e per uso irriguo, ricadenti sia in terreni pubblici che privati, che permettono lo scorrimento e il drenaggio delle acque piovane da superfici, terreni e strade.

Ente Tutore: ente pubblico competente ad applicare l'attività di polizia idraulica (a seconda del reticolo interessato, può ricadere nella competenza regionale, consortile o comunale).

Soggetti Gestori: sono soggetti terzi, pubblici o privati, incaricati dal Comune per l'esecuzione di lavori necessari all'attuazione, negli ambiti di competenza, del presente regolamento.

Articolo 2 – OGGETTO E CAMPO DI APPLICAZIONE

Il presente regolamento ha per oggetto l'attività di polizia idraulica, costituita dall'esercizio della vigilanza sulle opere di bonifica e drenaggio delle vie d'acqua di pioggia, naturali o artificiali, comprese quelle utilizzate a servizio di strade pubbliche o a scopo irriguo, sugli interventi di conduzione e tenuta delle stesse e sulle relative fasce di rispetto.

Il presente regolamento si applica alla conduzione e tenuta delle vie d'acqua di pioggia così definite:



COMUNE DI VICENZA

- a) fossi e scoline, posti a servizio di una sola proprietà, che non hanno servitù passive di scolo a favore di altre proprietà;
- b) fossi comuni, posti a servizio di due o più proprietà;
- c) fossi a servizio del corpo stradale, a prescindere dalle proprietà;
- d) capifosso posti a servizio di più di due proprietà o bacini scolanti che assolvano a funzioni di particolare importanza, indipendentemente dall'estensione del bacino;

Sono parte integrante delle vie d'acqua di pioggia sopra descritte e restano soggetti alle disposizioni del presente regolamento, i manufatti ad esse annesse quali tubazioni, opere di presa, opere di regolazione, passi carrai o tratti tombinati sul loro tracciato.

La determinazione dei confini, ai fini della definizione della proprietà e della competenza, avviene sulla base della cartografia catastale, ovvero sulla base dei più precisi documenti eventualmente in possesso alle parti, ovvero mediante misurazioni strumentali in contraddittorio tra le parti.

Resta di competenza del Comune la rete sottotraccia di deflusso idrico del sistema stradale di proprietà pubblica, comprese caditoie e cunette stradali, sui relativi sistemi di sollevamento, sui ponti e sui sottopassi, sui fossi di scolo e di guardia del corpo stradale pubblico e sulle griglie di trattenuta. I relativi interventi di manutenzione possono essere effettuati tramite Soggetti Gestori incaricati dal Comune.

Il Comune vigila inoltre sui bacini di laminazione legati a nuove opere di urbanizzazione, salvo diversi accordi presi con altri Soggetti Gestori incaricati dal Comune.

Articolo 3 – CONDUZIONE DELLE VIE D'ACQUA DI PIOGGIA

Per conduzione delle vie d'acqua di pioggia s'intende l'insieme delle operazioni a carico e spese degli aventi titolo, ovvero proprietari, affittuari, comodatari o comunque detentori, realizzate anche congiuntamente all'Ente Tutore in caso di comproprietà, necessarie al mantenimento delle condizioni di funzionalità del sistema, compresa l'esecuzione degli interventi sulla rete di fossi privati in situazione di piena o in tempo di secco.

I proprietari di vie d'acqua di pioggia (ovvero affittuari, comodatari o comunque detentori) hanno l'obbligo di segnalare per iscritto all'Ente Tutore le anomalie che si presentino nel sistema di scolo e, in particolare, se diminuisce la capacità di smaltimento, sia in corrispondenza di eventi meteorologici intensi o strutturalmente nel corso dell'anno.

Le opere da eseguire per mantenere la corretta funzionalità delle vie d'acqua di pioggia e per garantire il corretto drenaggio dei fondi si classificano in **manutenzione ordinaria** e in **manutenzione straordinaria**.



COMUNE DI VICENZA

A) Manutenzione ordinaria

Le opere di manutenzione ordinaria sono considerate quelle per il mantenimento nello stato di efficienza del sistema di deflusso.

Riguardano: lo sfalcio e il decespugliamento, l'espurgo, i lievi ritocchi di sponda, le piccole riparazioni, riprese di frane, la corretta gestione delle specie arboree e arbustive, il regolare controllo delle strutture di deflusso e della morfologia dei terreni, la manutenzione della calibratura e della sezione originaria della via d'acqua di pioggia, l'allontanamento dei rifiuti.

Le operazioni di manutenzione ordinaria devono essere eseguite dagli aventi titolo secondo le cadenze indicate nella tabella dell'allegato A al presente regolamento e sono relative alle attività di seguito elencate:

1. tagliare le erbe su sponde e ciglio di fossi, meglio se asportandole, almeno due volte all'anno, a cadenza regolare, da maggio a ottobre;
2. rimuovere prontamente alberi, tronchi e rami nella proprietà che per qualsiasi causa cadano nelle vie d'acqua di pioggia, oltre a rifiuti e materiali di intralcio;
3. potare gli alberi e recidere i ricacci delle piante e delle siepi poste ad intralcio in alveo o sulla riva dei propri fondi limitrofi alle vie d'acqua di pioggia;
4. mantenere pulite e funzionali caditoie e griglie per il drenaggio delle acque meteoriche e i relativi pozzetti;
5. effettuare periodiche operazioni di manutenzione sulla via d'acqua in modo da evitare che, per effetto di intemperie o per qualsiasi altra causa, il piano stradale venga invaso da vegetazione, parti di manufatti, nonché terra e detriti che possano costituire occasione di pericolo per il transito; mantenere, ovunque possibile, una idonea protezione antiersiva del suolo, tramite la preservazione della copertura erbosa;
6. effettuare gli scavi di espurgo atti a non ridurre la capacità di deflusso e di invaso delle acque; la movimentazione del materiale da scavo deve avvenire in loco, depositandolo e distribuendolo sul franco non lavorato del terreno agricolo, a ricostituire l'integrità della sommità arginale.
7. mantenere in buono stato di conservazione i ponti e le altre opere d'arte d'uso particolare;
8. tenere pulite le luci dei ponti e i tombinamenti per tutta la lunghezza con verifiche almeno una volta all'anno: gli interventi saranno prevalentemente costituiti da operazioni di pulizia e di espurgo in modo tale da garantire la disponibilità dell'intera luce di deflusso.



COMUNE DI VICENZA

B) Manutenzione straordinaria

Le opere di manutenzione straordinaria sono quelle necessarie al miglioramento e al potenziamento del sistema di deflusso, anche mediante nuove opere e alla realizzazione di nuove vie d'acqua.

Riguardano: la ricalibratura con l'ampliamento della sezione, la sistemazione della livelletta di fondo, la revisione delle pendenze, il ridimensionamento dei manufatti, il consolidamento dell'arginatura e tutti quei lavori che non siano riconducibili a lavori di manutenzione ordinaria.

Dette operazioni devono essere eseguite dai proprietari (anche frontisti) nel caso di insufficiente funzionalità della via d'acqua di pioggia esistente o di inadeguata capacità drenante del fondo di proprietà. In caso di inerzia degli aventi titolo, l'Ente Tutore può rilevare, notificare e imporre ai proprietari della via d'acqua di pioggia gli interventi di manutenzione straordinaria necessari a garantire il corretto assetto idraulico di un determinato ambito.

Tutti gli interventi di manutenzione straordinaria possono essere realizzati solo previa presentazione al Comune di titolo abilitativo ex D.P.R. 380/2001 e ss.mm. e ii., contenente perizia idraulica asseverata.

Gli interventi di manutenzione straordinaria, a seconda dei casi, possono riguardare:

1. escavazioni sulle vie d'acqua di pioggia con mezzi e apprestamenti di importanza particolare e di volume significativo, indicativamente superiore a 0,5 metri cubi per metro lineare di sviluppo della fossatura, messi in atto ai fini dell'allargamento e risezionamento dei fossati esistenti con invasi palesemente insufficienti;
2. escavazioni per realizzazione di nuove vie d'acqua di pioggia, inalveazioni e affossature, comprese le rettifiche di percorso e le laminazioni circoscritte;
3. revisione delle pendenze di deflusso idrico, compresa l'inversione di scorrimento, nel caso si verificassero reflussi a valle del sistema e fosse possibile diverso allontanamento dell'acqua di pioggia;
4. interventi che comportano la sostituzione integrale di tombinature o opere idrauliche, comprese le griglie di trattenuta.

Nell'esecuzione dei lavori di cui ai punti 1 e 2 dovrà essere garantita una pendenza delle scarpate di almeno 2/3 per assicurare la stabilità delle stesse; nel caso ciò non fosse possibile dovranno essere utilizzate tecniche antiersive per la protezione delle sponde (geogriglie, biostuoie, palificate, muri di sostegno in cemento armato, ecc.) comprese eventuali misure preventive e risolutive per i danni causati dalla fauna.

I lavori di cui ai punti 1 e 2 devono essere eseguiti obbligatoriamente, quando risulta necessario contenere le acque meteoriche provenienti dal proprio fondo, al fine di evitare sversamenti di acqua e fango sulle strade pubbliche. Ove necessario, devono essere previsti idonei punti di laminazione in cui far confluire tali acque.



COMUNE DI VICENZA

C) Realizzazione di collegamenti idraulici

Gli interventi privati o pubblici di collegamento idraulico tra le vie d'acqua di pioggia o tra queste ultime e i corsi d'acqua facenti parte del reticolo idrico principale o consortile, necessari al corretto mantenimento e all'efficienza dei reticoli idrici interessati, dovranno essere eseguiti a regola d'arte e nel rispetto delle seguenti prescrizioni generali:

Tutti i nuovi collegamenti idraulici andranno dotati di opportuna difesa, mediante sponde inerbite in pendenza 2/3, in scogliera, con palificate in legno o altri apprestamenti, per evitare lo smottamento delle sponde e la conseguente introduzione di terra nella via d'acqua, con compromissione della quota di fondo scavo.

I collegamenti tra vie d'acqua di pioggia, comprese le opere fisse connesse, possono essere realizzati solo previa presentazione al Comune di titolo abilitativo ex D.P.R. 380/2001 e ss.mm. e ii., contenente perizia idraulica asseverata.

In caso di nuovi collegamenti delle vie d'acqua di pioggia al reticolo idrico principale e al reticolo idrico consortile, i proprietari dovranno preventivamente ottenere anche titolo abilitativo dall'Ente Tutore competente (Regione Veneto -Genio Civile- e Consorzio di Bonifica competente) e ottemperare alle prescrizioni tecniche specifiche indicate in tali atti.

Le spese dei collegamenti idraulici saranno a carico dei proprietari, dei frontisti, o degli altri aventi titolo, anche qualora i lavori siano richiesti dall'Ente Tutore competente o da quest'ultimo approvati nell'ambito di interventi pubblici.

D) Fasce di rispetto delle vie d'acqua di pioggia

Le vie d'acqua di pioggia sono in generale tutelate dalle seguenti distanze minime:

1. per lo scavo di fossi privati si deve osservare una distanza dal confine almeno uguale alla profondità del fosso salvo diverso accordo tra confinanti;
2. le lavorazioni agricole nella fascia di almeno 1 metro dal ciglio dei fossati interponderali dovranno essere tali da non favorire o causare cedimenti e crolli delle sponde, che andranno comunque immediatamente ripristinati in caso di danneggiamento. Nella condizione ideale, questa fascia viene mantenuta stabilmente a cotico erboso ;
3. per i fossi ed i capifosso privati adiacenti ad una strada pubblica andrà mantenuta una fascia di rispetto di almeno 2 metri dove le colture, le piantumazioni o costruzioni in genere non dovranno esser causa parziale o totale di ostruzione o rovina delle rive, fatte salve maggiori distanze imposte da normativa regionale o statale vigente anche con finalità di tutela della sicurezza della circolazione stradale;
4. la distribuzione di prodotti chimici (es. diserbanti, fertilizzanti, ecc.) e di effluenti di allevamento dovrà arrestarsi almeno a 2 metri dal ciglio dei fossi, per evitare contaminazioni della via d'acqua di pioggia.



COMUNE DI VICENZA

Articolo 4 – DISPOSIZIONI PER TIPOLOGIE SPECIFICHE VIE D'ACQUA DI PIOGGIA

Nel caso la via d'acqua di pioggia rientri nelle tipologie indicate nei paragrafi seguenti, la conduzione dovrà tenere conto delle disposizioni in essi contenute.

A) Conduzione delle vie d'acqua di pioggia su terreno agricolo

Su terreno agricolo, come previsto dall'art. 897 del Codice Civile (comunione del fosso), la manutenzione ordinaria e straordinaria delle vie d'acqua di pioggia private è a cura e carico dei proprietari stessi. Nel caso di fossi interpoderali o a fianco strada privata le operazioni di manutenzione si intendono a cura e carico di entrambi i proprietari dei fondi, in misura uguale. In caso di mancato accordo tra proprietari da cui derivi un mancato intervento manutentivo, l'Ente Tutore provvederà d'ufficio in sostituzione dei proprietari inadempienti, ponendo gli oneri a carico di questi ultimi.

In particolare all'interno dei fondi agricoli si dovrà:

1. predisporre sistemi di scoline e fossi ad opportuna distanza gli uni dagli altri a seconda della pendenza e della baulatura del terreno che consentano il convogliamento e lo smaltimento delle prime acque meteoriche nei fondi, curando di mantenere una distanza sufficiente dai cigli di scarpata in modo da evitare l'apporto di detriti e sedimenti alle proprietà contermini ed avendo cura che le acque raccolte vengano rilasciate in maniera controllata evitando fenomeni di ruscellamento;
2. eseguire le lavorazioni agricole e le coltivazioni stagionali avendo cura che i residui colturali non vadano ad ostacolare od ostruire il sistema di deflusso;
3. eseguire in loco la movimentazione del materiale da scavo depositandolo, se necessario, sul franco non lavorato del terreno agricolo, e distribuendolo al fine di ricostituire l'integrità della sommità arginale;
4. consentire al bisogno il deposito e la stesura del materiale da scavo derivante dalle attività di manutenzione ordinaria e straordinaria delle vie d'acqua di pioggia, per una fascia indicativa di almeno 1 metro; le lavorazioni agricole in questa fascia non dovranno in alcun modo ridurre la sezione utile del fosso che dovrà essere preservato da erosioni o dilavamenti del terreno. In caso di danneggiamento del fosso a causa di attività agricole, deve essere quanto prima ripristinato lo stato dei luoghi a cura e spese del titolare del fondo;
5. allontanare l'eventuale materiale di espurgo e i rifiuti secondo le normative ambientali vigenti.

Rispetto alla gestione del fondo agricolo, sono ritenuti favorevoli i sistemi di trattenuta e laminazione che consentano la restituzione idrica "a ricarica" della falda acquifera;



COMUNE DI VICENZA

B) Conduzione delle vie d'acqua di pioggia lungo le strade

La manutenzione ordinaria dei fossi stradali su strada pubblica è a carico dell'ente proprietario della strada fino a centro fosso, a carico dei proprietari frontisti sulla sponda opposta alla strada come previsto dall'art. 897 del Codice Civile (comunione del fosso).

La manutenzione straordinaria dei cigli e dei fossi fianco strada pubblica o vicinale, essendo considerati pertinenza del corpo stradale, ai sensi dell'art. 14 del Nuovo Codice della Strada, D.Lgs. 285/1992, avviene a cura dell'ente proprietario della strada, per assicurare omogeneità funzionale, lasciando impregiudicate le rispettive proprietà.

Per quanto attiene la sicurezza viaria, sui terreni agricoli prospicienti la strada deve essere lasciata una fascia di rispetto, secondo le disposizioni di cui agli articoli da 16 a 19 del Nuovo Codice della Strada, D.Lgs. 285/1992, e di cui agli articoli da 26 a 28 del relativo Regolamento di attuazione ed esecuzione, D.P.R. 495/1992, che regolano le varie casistiche. Tale fascia, ove deve essere garantita la visibilità e ove non sono consentite piantumazioni, opere di recinzione e semina di colture ad alto fusto anche stagionali, potrà ricomprendere la sezione del fossato.

Nelle attività di manutenzione delle vie d'acqua di pioggia, da eseguirsi in caso di necessità e in fase ciclica (ogni 10 anni circa), dovrà essere garantita una fascia di rispetto di almeno 2 metri, destinata a ricevere la stesura del materiale da scavo. La movimentazione di detto materiale deve avvenire in loco, depositandolo e distribuendolo sul franco non lavorato del terreno agricolo, a ricostituire l'integrità della sommità arginale.

Al di fuori di questi periodi manutentivi, la fascia di rispetto viene inerbita al fine di evitare frane dei cigli e mantenuta preferibilmente a cotico erboso.

Le lavorazioni agricole non dovranno in alcun modo ridurre la sezione utile del fosso che dovrà essere preservato da erosioni o dilavamenti del terreno. In caso di danneggiamento del fosso a causa di attività agricole, deve essere quanto prima ripristinato lo stato dei luoghi a cura e spese del titolare del fondo.

L'eventuale materiale di espurgo ed eventuali rifiuti devono essere allontanati secondo le normative ambientali vigenti.

C) Conduzione delle vie d'acqua di pioggia con tombinamenti

La realizzazione di un tombinamento di una via d'acqua di pioggia per motivate ragioni di ordine tecnico, è soggetta alla presentazione di un titolo abilitativo ex 380/2001 e ss. mm. e ii., corredato di perizia idraulica asseverata che dimostri l'adeguato dimensionamento del manufatto alla portata della via d'acqua di pioggia.

La manutenzione dei tombinamenti lungo le tratte stradali comunali e vicinali spetta al Comune, salvo diversa disciplina derivante da accordi o convenzioni dei privati con l'ente comunale.

I tombinamenti degli accessi carrai e degli accessi su strade private sono mantenuti a carico dei proprietari fruitori o comunque da chi ne ha fatto richiesta.



COMUNE DI VICENZA

In tutti i casi deve essere costantemente assicurata la piena luce del tombinamento e l'adeguatezza della sezione dello stesso che non può costituire intralcio al deflusso delle acque e che dovrà essere dotato di idonei pozzetti d'ispezione. L'eventuale materiale di espurgo e i rifiuti devono essere allontanati secondo le normative ambientali vigenti.

Articolo 5– DIVIETI NELLA CONDUZIONE DELLE VIE D'ACQUA DI PIOGGIA

Sulle vie d'acqua di pioggia sono vietati:

1. la realizzazione di opere di qualsiasi genere che impediscano il regolare deflusso delle acque da monte a valle o che comportino la riduzione dell'invaso disponibile per l'acqua di pioggia;
2. il deposito o l'ingombro della via d'acqua in modo stabile con materiali di qualsiasi tipo;
3. lo scarico di acque diverse da quelle piovane se non regolarmente autorizzate dall'Autorità competente;
4. l'impiego di prodotti chimici diserbanti, lo spargimento di effluenti di allevamento e di concimi minerali, nell'alveo del fosso e lungo il margine delle rive al di sotto delle distanze previste a tutela delle fasce di rispetto di cui al precedente articolo 8;
5. la piantumazione di alberi ed arbusti in alveo qualora costituiscano ostacolo al deflusso idrico o alle operazioni manutentive .

Articolo 6 – INTERVENTI IN VIA SOSTITUTIVA E IN CASO DI EMERGENZE

Qualora i proprietari omettano di eseguire i lavori di propria competenza, l'Ente Tutore vi può provvede in via sostitutiva per conto e a spese dei proprietari stessi.

Nei casi di emergenza che si verifichino a seguito di situazioni meteorologiche avverse e di eventi che determinino allagamenti del territorio, fino ai casi estremi di inondazioni, l'Ente Tutore, nell'interesse generale attestato da provvedimenti d'urgenza delle autorità competenti, potrà far realizzare anche nelle proprietà private gli interventi e i lavori necessari al superamento delle criticità manifestatesi.

Articolo 7 – VIGILANZA E ISPEZIONE SULLE VIE D'ACQUA DI PIOGGIA

La verifica della corretta applicazione delle prescrizioni e delle modalità dettate dal presente regolamento è soggetta all'attività di vigilanza del Comune con particolare riguardo a quelle attività rientranti nella manutenzione ordinaria.

Al fine di accertare fatti nuovi, l'insorgere di anomalie, e comunque di tenere sotto controllo lo stato delle vie d'acqua di pioggia, il Comune potrà disporre appositi monitoraggi.

La sorveglianza si attiverà puntualmente a seguito di segnalazioni o di accertamenti di anomalie riscontrate in rete.



COMUNE DI VICENZA

L'accesso ai fondi privati deve essere garantito al personale dell'Ente Tutore per le finalità di controllo e manutenzione; non potrà in particolare essere impedito l'accesso alla proprietà privata, anche con mezzi meccanici, per effettuare i rilievi e gli interventi necessari e urgenti.

Il personale dell'Ente Tutore ha diritto di percorrere i canali ed i fossi di scolo privati lungo le relative arginature: per questo motivo i proprietari/affittuari/usufruttuari interessati sono obbligati a consentire e facilitare il transito del personale e dei mezzi dell'Ente Tutore.

Nel corso delle ispezioni, sulla base di valutazioni dello stato dei luoghi, se è verificata l'insufficienza idraulica di singole vie d'acqua di pioggia o di parte della rete derivante anche da cause riscontrate a monte o a valle del sito in cui la criticità si manifesta, l'Ente Tutore impone la realizzazione di interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria necessari alla funzionalità della via d'acqua, anche in proprietà diverse e per fasi successive.

Se l'insufficienza idraulica derivi dalla mancata esecuzione degli interventi di manutenzione ordinaria riportati al precedente art. 3 lettera A), o alla inosservanza delle fasce di rispetto di cui all'art. 3 lettera C) o delle prescrizioni particolari di cui all'art. 4 lettera A), B) e C) e dei divieti contenuti di cui all'art. 5 del presente regolamento, l'Ente Tutore emana un provvedimento che obblighi il proprietario, o altro avente titolo, all'esecuzione degli interventi non eseguiti ed eleverà la sanzione prevista per l'inadempienza.

Nel caso in cui l'insufficienza riscontrata sia dovuta a modificazioni urbanistiche, agronomiche od edilizie che provochino ricadute da monte sul tratto in criticità, le opere di messa in sicurezza idraulica necessarie verranno considerate opera di urbanizzazione primaria e resteranno a carico e in gestione ai diretti beneficiari dell'intervento, ovvero al Comune o ai lottizzanti o agli esecutori dell'opera urbana.

Articolo 8 – SANZIONI AMMINISTRATIVE PER INOSSERVANZE AL REGOLAMENTO

Salvo che il fatto che non costituisca reato o non sia punito da leggi o disposizioni speciali, per la violazione delle disposizioni di cui al presente Regolamento, si applicano le sanzioni amministrative definite nella tabella sottostante e modulate secondo la gravità della violazione, così come da decisione della Giunta Municipale, che ha stabilito un diverso importo del pagamento in misura ridotta ai sensi dell'art. 6 bis, comma 2, della Legge 24 novembre 1981, n.689 e secondo quanto previsto dall'art.7-bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.



COMUNE DI VICENZA

Tabella sanzioni amministrative

Inosservanza disposizioni Regolamento	Sanzioni amministrative
Art. 3 lett A) dai punti 1 a 8 in merito agli obblighi di manutenzione ordinaria) Art. 4 lett A) dai punti da 2 a 5 in merito agli obblighi di conduzione su terreno agricolo Art 4 lett B) in merito agli obblighi di conduzione lungo le strade Art. 4 lett C) in merito agli obblighi di conduzione tombinamenti	da euro 25,00 a euro 200,00
Art. 3 lett B) in merito agli obblighi e procedure inerenti la manutenzione straordinaria): Art. 3 lett C) in merito agli obblighi inerenti i collegamenti idraulici Art. 3 lett D) in merito agli obblighi inerenti le fasce di rispetto Art. 4 lett A) punto 1 in merito agli obblighi di conduzione su terreno agricolo Art. 5 punti da 1 a 5 in merito ai divieti	da euro 75,00 a euro 500,00

In caso di ostruzione totale di una via d'acqua, ovvero in caso di chiusura di un tratto intubato o di notevole riduzione della sezione di deflusso di un canale in terra, la sanzione è applicata nella misura da euro 200,00 a euro 500,00, fatta salva l'adozione di ulteriori provvedimenti da parte dell'Ente Tutore.

E' dato mandato alla Giunta Municipale di stabilire, con ulteriore Deliberazione, sanzioni amministrative diverse a seconda dell'infrazione commessa.

o o o o o o o o o
- - - - -

ALLEGATO A

Riepilogo cadenza degli interventi manutentivi delle vie d'acqua e tombinamenti

Intervento	Frequenza
Sfalcio (preferibile con asportazione)	2 volte l'anno ad intervallo regolare, tra maggio e ottobre
Potature alberi	ogni 5 anni massimo
Potatura arbusti e ricacci polloni	stagionale
Ricalibratura per manutenzione sezione originaria	ogni 4 anni massimo
Espurgo, rimozione del materiale sedimentato, rasatura delle rive	verifica annuale ed interventi al bisogno
Mantenimento tombinamenti	costante
Rimozione ramaglie, rifiuti, intralci	costante
Ripristini localizzati, per cedimenti o scavo di roditori	al bisogno
Verifica tombini, paratoie, griglie e chiaviche	costante
Verifica funzionalità via d'acqua	costante